

A.G.C. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - Deliberazione n. 1191 del 30 giugno 2009 – Approvazione provvedimenti sulla riorganizzazione dei policlinici universitari Federico II e SUN con allegato schema di protocollo di intesa tra Regione Campania e Università degli Studi di Napoli Federico II e seconda Università degli Studi di Napoli ai sensi del dlgs 517/99

PREMESSO

- che il dlgs. 517 del 21 dicembre 1999 disciplina le modalità di collaborazione fra Servizio Sanitario Nazionale e Università, la quale si realizza attraverso la costituzione di aziende ospedaliero-universitarie (A.O.U.) aventi autonoma personalità giuridica, per un periodo transitorio di quattro anni dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, le quali si articolano, in via sperimentale, in due tipologie organizzative:
 - a) Azienda Ospedaliera Universitaria integrata con il Servizio Sanitario Nazionale;
 - b) Azienda Ospedaliera Integrata con l'Università (azienda mista);
- che l'art. 2 comma 3 del dlgs. 517/1999 stabilisce che al termine del quadriennio di sperimentazione, alle aziende ospedaliero-universitarie costituite adottando una delle tipologie organizzative suddette, si applica la disciplina prevista dal medesimo decreto legislativo, salvo gli adattamenti necessari, conseguenti anche ai risultati della sperimentazione, per pervenire al modello aziendale unico di azienda ospedaliero – universitaria;
- che il DPCM del 24 maggio 2001 adotta le linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
- che la legge 133 del 6 agosto 2008 con l'art. 79 ha modificato l'art. 8 quinquies comma 2 del dlgs 502/92 e s.m.i. stabilendo che la regione stipula « accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero-universitarie»;

PRESO ATTO

- che con delibera di G.R. n. 6277 del 27 dicembre 2002 è stato approvato lo schema di protocollo di intesa tra Regione Campania e Università degli Studi di Napoli Federico II per la costituzione dell'Azienda integrata con il SSR "A.O.U. Federico II";
- che con delibera di G.R. n. 2350 del 18 luglio 2003 sono stati apportati aggiornamenti e modifiche allo schema di protocollo di intesa tra Regione Campania e Università degli Studi di Napoli Federico II, approvato con delibera di G.R. 6277/02;
- che il 18 luglio 2003 il Presidente della Giunta della Regione Campania e il Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II hanno sottoscritto il protocollo di intesa di cui alle Delibere di G.R. n.6277/02 e n. 2350/03 ai sensi di quanto disposto dal dlgs. 517/99 per un periodo sperimentale di quattro anni dalla costituzione dell'Azienda ospedaliera universitaria;
- che con Decreto del Rettore n. 2942 del 31 luglio 2003 si è costituita l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II integrata con il Servizio Sanitario Regionale, avente autonoma personalità giuridica;

PRESO ATTO

- che con delibera di G.R. n. 3519 del 28 novembre 2003 è stato approvato lo schema di protocollo di intesa tra la Regione Campania e la Seconda Università degli Studi di Napoli (SUN) per la costituzione dell'Azienda integrata con il SSR "A.O.U. SUN";
- che con delibera di G.R. 354 del 27 febbraio 2004 sono stati apportati aggiornamenti e modifiche allo schema di protocollo di intesa tra la Regione Campania e la Seconda Università degli Studi di Napoli (SUN) approvato con delibera di G.R. 3519 del 28 novembre 2003;
- che il 20 luglio 2004 il Presidente della Giunta della Regione Campania e il Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli hanno sottoscritto il protocollo di intesa di cui alle Delibere di G.R. n.3519/03 e n. 354/04 ai sensi di quanto disposto dal dlgs. 517/99 per un periodo sperimentale di quattro anni dalla costituzione dell'Azienda ospedaliera universitaria;

- che con Decreto del Rettore n. 2870 del 20 luglio 2004 si è costituita l'Azienda Ospedaliera Universitaria SUN integrata con il Servizio Sanitario Regionale, avente autonoma personalità giuridica;

CONSIDERATO

- che con la delibera n. 460 del 20 marzo 2007 la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004;
- che con il citato Accordo la Regione Campania si è impegnata ad attuare, tra l'altro, misure di riequilibrio della gestione corrente necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010 da realizzarsi con interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del Servizio Sanitario Regionale tra i quali rientra il completamento del processo di aziendalizzazione delle strutture ospedaliero-universitarie, ai sensi del decreto legislativo n. 517/1999;
- che l'art. 3 del citato Accordo stabilisce le modalità da seguire affinché il Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze assicuri l'affiancamento alle attività di gestione e programmazione del SSR il quale si realizza anche attraverso "esame e valutazione dei provvedimenti a carattere normativo recanti misure di contenimento della spesa sanitaria; esame dei protocolli per il completamento del processo di aziendalizzazione delle strutture ospedaliero-universitarie e esame e valutazione dei provvedimenti di razionalizzazione della rete ospedaliera [...]";
- che le Aziende Ospedaliere Universitarie Federico II e SUN sono soggette alle disposizioni previste dalla DGRC 460/2007, dalla DGRC 514/2007 e, in generale, a tutti gli adempimenti connessi e/o conseguenti al "Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004" approvato con la citata DGRC 460/2007;

VISTO

- che il Piano di Rientro di cui alla DGRC 460/2007 fissa:
 1. vincoli di natura finanziaria al SSR della Campania definendo fino al 2010 i finanziamenti per ciascuna annualità di durata del Piano e la loro distribuzione per azienda e macrovoce di spesa, programmando i disavanzi delle aziende del SSR fino al completamento del periodo di affiancamento;
 2. azioni organizzativo-strutturali che, incidendo tra l'altro profondamente sull'organizzazione della rete ospedaliera, consentono di raggiungere importanti obiettivi di risparmio di spesa.
- che con le delibere n. 1853/2007 e n. 1900/2007 si è dato avvio all'intervento progettuale n. 7 di ristrutturazione e riqualificazione della rete ospedaliera di cui al Piano di rientro che produce effetti per tutte le aziende sanitarie incluse le AOU;
- che con la legge regionale n. 16 del 28 novembre 2008 si sono adottate misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale per il rientro del disavanzo che riduce il numero complessivo di posti letto;

RILEVATO

- che con nota prot 1057820 del 18 dicembre 2008 il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali evidenzia la necessità che le Aziende Ospedaliere Universitarie definiscano obiettivi di riorganizzazione che permettano la riduzione del disavanzo;
- che con nota prot.2697 del 25 giugno 2009 il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha precisato che la disciplina dei rapporti tra Università e Regione si inquadra per la parte assistenziale nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, con riguardo al raggiungimento degli obiettivi di quest'ultima in particolare all'adeguamento allo standard di posti letto e la definizione degli accordi di cui all'art. 8 quinquies del dlgs 502/92 ss.mm.ii.
- che con la medesima nota il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha evidenziato che il piano di rientro ha effetto vincolante e allo stesso tempo di garanzia per la Regione, in quanto ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo di cui alla DGRC 460/07 "Gli interventi individuati dal

Piano allegato al presente Accordo sono vincolanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la Regione Campania e le determinazioni in esso previste comportano effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima Regione Campania in materia di programmazione sanitaria".

DATO ATTO

- che il periodo quadriennale di sperimentazione, previsto dal dlgs 517/99, le cui modalità attuative sono state disciplinate nei suddetti protocolli di intesa tra Regione Campania e Università degli Studi di Napoli Federico II e Seconda Università degli studi di Napoli, si è concluso;
- che le AA.OO.UU. Federico II e SUN sono classificate nella fascia dei presidi a più elevata complessità;

RITENUTO

- che all'azienda ospedaliera universitaria si applica la disciplina prevista dal citato decreto legislativo n. 517/99 in base anche ai risultati della sperimentazione per pervenire al modello unico di azienda ospedaliero – universitaria;
- che ad oggi non sono state ancora adottate le norme statali che, in base a quanto previsto dal dlgs 517/99, dovrebbero regolare gli eventuali adattamenti da apportare ai rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Università in base anche ai risultati del quadriennio di sperimentazione per pervenire al modello unico di azienda ospedaliero-universitaria;
- di dover, pertanto, sottoscrivere nuovi protocolli di intesa per la disciplina dei rapporti di natura giuridica e finanziaria tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II e la Seconda Università degli studi di Napoli e la Regione Campania per l'adozione del modello unico di azienda ospedaliera, così come delineato dal dlgs 517/99;

VISTI

- la legge regionale n. 16 del 28 novembre 2008 che nel piano di ristrutturazione stabilisce la riduzione dei posti letto delle Aziende Ospedaliere Universitarie rispetto a quelli previsti nei relativi protocolli di intesa che disciplinano il periodo di sperimentazione in occasione del rinnovo degli stessi. Tale riduzione è da quantificarsi in 100 posti letto per la Federico II e 60 posti letto per la Seconda Università di Napoli;
- la DGRC 176/2009 con la quale la Giunta Regionale ha dato mandato all'Assessorato alla Sanità di redigere una proposta di delibera con allegato lo schema di protocollo di intesa tra Regione Campania e le Università Federico II e SUN coerentemente con le disposizioni della normativa vigente in materia di rapporti tra SSR e Università, con il Piano di Rientro di cui alla DGRC 460/07, con i provvedimenti conseguenti, tenuto conto anche delle eventuali proposte predisposte dalle Università di concerto con le AAOUU, e con le indicazioni rese dai Ministeri nel citato parere;
- lo schema di protocollo di intesa elaborato dagli uffici regionali, sentite le università, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO

- che l'Accordo di cui alla DGRC 460/07 prevede all'art. 3 commi 6-7-8 che siano sottoposti a preventiva approvazione dei Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze i provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria fatti salvi i provvedimenti regionali di somma urgenza, da trasmettersi successivamente alla loro adozione;
- che, pertanto, il presente provvedimento recante l'approvazione dello schema di protocollo di intesa tra Regione ed Università deve essere sottoposto all'esame e alla valutazione della coerenza di quanto in esso previsto con quanto dettato nell'Accordo e nel Piano di rientro citati;

RILEVATA

- l'urgenza di approvare lo schema di protocollo di intesa che disciplina i rapporti di natura giuridica e finanziaria tra la Regione Campania e l'Università degli Studi di Napoli Federico II, nonché tra la Regione Campania e la Seconda Università degli Studi di Napoli entro il 30 giugno 2009;

- l'opportunità di adottare per quanto sopra il presente provvedimento, fatta salva la trasmissione ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, in ottemperanza a quanto stabilito nel citato Accordo recepito con DGRC 460/07;

PRECISATO

- che la presente deliberazione sarà adeguata alle eventuali prescrizioni che dovessero intervenire da parte dei Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, in sede di approvazione del provvedimento;
- che il presente provvedimento sarà trasmesso alla Commissione Consiliare competente ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art 16 della L.R. 32/94;

SENTITI

- I Rettori dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e della Seconda Università degli Studi di Napoli;

VISTO

- il dlgs 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;
- il dlgs n. 517 del 21 dicembre 1999 "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";
- il DPR 14 gennaio 1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";
- la DGRC 3958 del 7 agosto 2001 "Definizione dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione alla realizzazione e dell'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie delle strutture pubbliche e private e approvazione delle procedure di autorizzazione";
- la DGRC 7301 del 31 dicembre 2001 "Modifiche ed integrazioni alla delibera di Giunta Regionale n°3958 del 7 agosto 2001 contenente la definizione dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione alla realizzazione e dell'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie delle strutture pubbliche e private e approvazione delle procedure di autorizzazione";
- il Regolamento Regionale n. 3 del 31 luglio 2006 "Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure dell'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale";
- il Regolamento Regionale n. 1 del 22 giugno 2007 "Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale";
- la DGRC n.1364 del 30 marzo 2001 – "Principi e criteri direttivi. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, per l'adozione da parte delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Sanitarie Locali dell'atto aziendale concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'azienda stessa";
- la DGRC n. 1758 del 24 aprile 2002 "Indirizzi Regionali in materia di assunzione del personale del Servizio Sanitario Regionale" che stabilisce l'approvazione dell'atto aziendale con provvedimento giuntale;
- la legge regionale n. 24 del 19 dicembre 2006 "Piano Regionale Ospedaliero per il triennio 2007 - 2009", ove richiamata dalla L.R. 16/2008 ed in particolare nella parte che ha previsto il numero minimo di posti letto per definire una struttura "complessa";
- la DGRC n. 1977 del 16 novembre 2007 "Individuazione di centri di riferimento regionali - istituzione commissione per la verifica";
- l'Intesa della Conferenza Stato, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005 rep. Atti 2271;
- la legge n. 120/07 "Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria";
- Il Decreto del Presidente Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";

RITENUTO

- di dover approvare lo schema di protocollo di intesa, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, che disciplina i rapporti di natura giuridica e finanziaria tra la Regione Campania e l'Università degli Studi di Napoli Federico II nonché tra la Regione Campania e la Seconda Università degli Studi di Napoli;
- di dover riconoscere all'AOU Federico II, coerentemente con gli indirizzi di programmazione sanitaria e nel rispetto delle condizioni e degli obiettivi qualitativi e quantitativi dettati dal Piano di Rientro dal Disavanzo allegato alla DGRC n. 460/07 e dai provvedimenti conseguenti, un finanziamento annuo massimo per il triennio 2009-2011 di € 190.000.000,00 a seguito della realizzazione di azioni di riorganizzazione strutturale tese alla riduzione dei costi ed all'incremento della produttività, anche mediante la rimodulazione dei dipartimenti;
- di dover riconoscere all'AOU SUN, coerentemente con gli indirizzi di programmazione sanitaria e nel rispetto delle condizioni e degli obiettivi qualitativi e quantitativi dettati dal Piano di Rientro dal Disavanzo allegato alla DGRC n. 460/07 e dai provvedimenti conseguenti, un finanziamento annuo massimo per il triennio 2009-2011 di € 116.000.000,00 a fronte della definizione di azioni di riorganizzazione strutturale tese alla riduzione dei costi, nelle more della localizzazione del polo didattico della SUN in un'unica sede per 290 p.l.;
- di doversi impegnare a mettere a disposizione della Seconda Università di Napoli un polo unificato presso l'AO Monaldi con annessa struttura didattica al fine di conseguire, in linea con il Piano di Rientro, gli obiettivi di contenimento dei costi e aumento della produttività per effetto della razionalizzazione logistica e strutturale;
- di dover stabilire che il trasferimento delle strutture dell'AOU SUN dal Centro Storico all'AO Monaldi (ala posteriore destra) avverrà contestualmente alla disponibilità dei relativi posti letto;
- di dover istituire una commissione paritetica Regione – Seconda Università degli Studi di Napoli per definire le modalità di trasferimento delle strutture dell'AOU da piazza Miraglia all'ala posteriore destra dell'AO Monaldi;
- di dover stabilire che per gli esercizi 2010 e 2011, la Regione si riserva di poter riconsiderare il finanziamento annuo concordato di cui ai punti precedenti, in relazione all'andamento della produzione, nonché della quota del FSN assegnata alla Regione Campania;
- di dover stabilire che il Direttore Generale è responsabile dei risultati finanziari della gestione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria, per cui in caso di risultati finanziari negativi il Direttore Generale decade dall'incarico;
- di dover ribadire che la Regione e le Università degli Studi di Napoli Federico II e SUN perseguono l'obiettivo di una gestione efficiente delle AA.OO.UU., partecipando alle procedure di monitoraggio della gestione economico - finanziaria e adottando, per la parte di rispettiva competenza, misure di contenimento dei costi coerenti con le risultanze del monitoraggio;
- di dover precisare che il rispetto delle disposizioni della presente delibera e di quelle dei protocolli di intesa in essere tra la Regione Campania e l'Università Federico II e tra la Regione Campania e la Seconda Università degli Studi di Napoli, con particolare riguardo a quelle di natura finanziaria ed organizzativa, rientra tra gli obiettivi cui ancorare la valutazione dell'attività dei direttori generali, ferma restando la piena autonomia gestionale degli stessi;

RITENUTO, altresì

- che l'art. 6 comma 4 del dlgs 502/92 disciplina la procedura sostitutiva che si applica in caso di mancata sottoscrizione da parte dell'Università della proposta da parte della Regione;
- nell'ipotesi in cui dovessero verificarsi i presupposti succitati è necessario che le AAOUU assicurino le prestazioni sanitarie al fine di mantenere i LEA e garantire il necessario supporto alle attività di didattica e ricerca;
- che la Regione in assenza di una disciplina convenzionale del rapporto con le Università ai sensi del dlgs 517/99 è tenuta ad ancorare comunque a parametri obiettivi il finanziamento alle AAOUU;
- ineludibile ancorare detti parametri al valore della produzione calcolato sul livello delle prestazioni effettivamente erogate;
- che la Regione si impegna a coprire il disavanzo 2008 delle AAOUU a seguito delle azioni di riorganizzazione tese a garantire rilevanti riduzioni dei costi;

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

- di **approvare** lo schema di protocollo di intesa, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, che disciplina i rapporti di natura giuridica e finanziaria tra la Regione Campania e l'Università degli Studi di Napoli Federico II, nonché tra la Regione Campania e la Seconda Università degli Studi di Napoli;
- di **riconoscere** all'AOU Federico II:
 - coerentemente con gli indirizzi di programmazione sanitaria e nel rispetto delle condizioni e degli obiettivi qualitativi e quantitativi dettati dal Piano di Rientro dal Disavanzo allegato alla DGRC n. 460/07 e dai provvedimenti conseguenti, un finanziamento annuo massimo per il triennio 2009-2011 di € 190.000.000,00 a seguito della realizzazione di azioni di riorganizzazione strutturale tese alla riduzione dei costi ed all'incremento della produttività, anche mediante la rimodulazione dei dipartimenti;
 - a fronte della realizzazione delle predette azioni, il ripiano del disavanzo 2008 per un totale di € -64.854.000,00 con le modalità di cui in premessa;
- di **riconoscere** all'AOU SUN, coerentemente con gli indirizzi di programmazione sanitaria e nel rispetto delle condizioni e degli obiettivi qualitativi e quantitativi dettati dal Piano di Rientro dal Disavanzo allegato alla DGRC n. 460/07 e dai provvedimenti conseguenti, un finanziamento annuo massimo per il triennio 2009-2011 di € 116.000.000,00 a seguito della realizzazione di azioni di riorganizzazione strutturale tese alla riduzione dei costi e all'aumento della produttività;
- di **impegnarsi** a mettere a disposizione della Seconda Università di Napoli un polo unificato presso l'AO Monaldi con annessa struttura didattica al fine di conseguire, in linea con il Piano di Rientro, gli obiettivi di contenimento dei costi e aumento della produttività per effetto della razionalizzazione logistica e strutturale;
- di **stabilire** che il trasferimento delle strutture dell'AOU SUN dal Centro Storico all'AO Monaldi (alla posteriore destra) avverrà contestualmente alla disponibilità dei relativi posti letto;
- di **riconoscere** all'AOU SUN all'atto del trasferimento dal Centro Storico presso la struttura dell'AO Monaldi il ripiano dal disavanzo 2008 pari a € 22.736.114;
- di **istituire**, per le finalità di cui al precedente capoverso, una commissione paritetica Regione – Seconda Università degli Studi di Napoli con il compito di definire modalità di trasferimento delle strutture dell'AOU SUN ;
- di **stabilire** che per gli esercizi 2010 e 2011, la Regione si riserva di poter riconsiderare il finanziamento annuo concordato di cui ai punti precedenti, in relazione all'andamento della produzione, nonché della quota del FSN assegnata alla Regione Campania;
- di **stabilire** che il Direttore Generale è responsabile dei risultati finanziari della gestione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria, per cui in caso di risultati finanziari negativi il Direttore Generale decade dall'incarico;
- di **ribadire** che la Regione e le Università degli Studi di Napoli Federico II e SUN perseguono l'obiettivo di una gestione efficiente delle AA.OO.UU., partecipando alle procedure di monitoraggio della gestione economico - finanziaria e adottando, per la parte di rispettiva competenza, misure di contenimento dei costi coerenti con le risultanze del monitoraggio;
- di **precisare** che il rispetto delle disposizioni della presente delibera e di quelle dei protocolli di intesa in essere tra la Regione Campania e l'Università Federico II e tra la Regione Campania e la Seconda Università degli Studi di Napoli, con particolare riguardo a quelle di natura finanziaria ed organizzativa, rientra tra gli obiettivi cui ancorare la valutazione dell'attività dei direttori generali, ferma restando la piena autonomia gestionale degli stessi;
- di **stabilire** che nell'ipotesi in cui dovessero verificarsi i presupposti di cui all'art. 6 comma 4 del dlgs 502/92, le AAOUU assicurano le prestazioni sanitarie al fine di mantenere i LEA e garantire il necessario supporto alle attività di didattica e ricerca;
- di **stabilire** che la Regione in assenza di una disciplina convenzionale del rapporto con le Università ai sensi del dlgs 517/99 è tenuta ad ancorare comunque a parametri obiettivi il finanzia-

mento alle AAOOUU, ancorando detti parametri al valore della produzione calcolato sul livello delle prestazioni effettivamente erogate;

- di **stabilire** che la Regione si impegna a coprire il disavanzo 2008 delle AAOOUU, a seguito delle previste azioni di riorganizzazione da parte delle università tese a garantire rilevanti riduzioni dei costi così come indicato in narrativa;
- di **precisare** che la presente deliberazione sarà adeguata alle eventuali prescrizioni che dovessero intervenire, da parte dei Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, in sede di approvazione del provvedimento;
- di **precisare** che in ottemperanza a quanto disposto dall'art 16, comma 4, della L.R. 32/1994 il presente provvedimento sarà trasmesso alla Commissione Consiliare competente;
- di **inviare** il presente provvedimento all'A.G.C. 19 Piano Sanitario Regionale, all'A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria, al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'AGC 08 Bilancio, ragioneria e tributi e al Settore stampa documentazione ed informazione e bollettino ufficiale per la pubblicazione.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

Protocollo di intesa

La **REGIONE CAMPANIA**, con sede in Napoli alla via Santa Lucia - codice fiscale 80011990639 -, legalmente rappresentata dall'On. Antonio Bassolino nato a Afragola (NA) il 20 marzo 1947, nella qualità di Presidente p.t., domiciliato per la carica presso la sede della Regione;

E

L'UNIVERSITA'_____, con sede in Napoli al _____ - codice fiscale, - legalmente rappresentata dal prof., nato a Napoli il _____, nella qualità di Rettore p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'Università;

Premesso

- che il dlgs n. 517 del 21 dicembre 1999 disciplina i rapporti tra Università e Servizio Sanitario Nazionale;
- che il DPCM del 24 maggio 2001 adotta le linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
- che l'art. 79 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella Legge n. 133 del 6 agosto 2008, ha modificato l'art. 8 quinquies, comma 2, del D.lgs 502/92 e s.m.i., stabilendo che la Regione stipula «accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero-universitarie»;
- che ai sensi delle citate norme la Regione Campania e l'Università _____ il _____ hanno sottoscritto un protocollo di intesa per la costituzione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria integrata con il SSR per un periodo sperimentale di 4 anni;
- che ai sensi del citato protocollo di intesa con Decreto del Rettore n. _____ del _____ è stata costituita l'AOU “_____”, di seguito denominata AOU; la cui autonomia è divenuta “*effettiva con l'immissione nelle funzioni del Direttore Generale*”, avvenuta il _____;

Premesso, inoltre

- che con la delibera n. 460 del 20 marzo 2007 la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Campania, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004;
- che il Piano di Rientro di cui alla DGRC 460/2007 fissa:
 1. vincoli di natura finanziaria al SSR della Campania, definendo fino al 2010 i finanziamenti per ciascuna annualità di durata del Piano e la loro distribuzione per azienda e macrovoce di spesa, programmando i disavanzi delle aziende del SSR fino al completamento del periodo di affiancamento;
 2. azioni organizzativo-strutturali che, incidendo tra l'altro profondamente sull'organizzazione della rete ospedaliera, consentono di raggiungere importanti obiettivi di risparmio di spesa;
- che con le delibere n. 1853/2007 e n. 1900/2007 si è dato avvio all'intervento progettuale n. 7 di ristrutturazione e riqualificazione della rete ospedaliera di cui al Piano di rientro, che produce effetti per tutte le aziende sanitarie incluse le AOU;
- che con la legge regionale n. 16 del 28 novembre 2008 sono state adottate misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale per il rientro del

disavanzo, con riduzione del numero complessivo di posti letto;

- che con nota prot. n.2697 del 25 giugno 2009 il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha precisato che la disciplina dei rapporti tra Università e Regione si inquadra, per la parte assistenziale, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, con riguardo al raggiungimento degli obiettivi di quest'ultima e in particolare all'adeguamento allo standard di posti letto e la definizione degli accordi di cui all'art. 8 quinquies del dlgs 502/92 ss.mm.ii.
- con la medesima nota il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha evidenziato che il piano di rientro ha effetto vincolante e allo stesso tempo di garanzia per la Regione, in quanto ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo di cui alla DGRC 460/07 "Gli interventi individuati dal Piano allegato al presente Accordo sono vincolanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la Regione Campania e le determinazioni in esso previste comportano effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima Regione Campania in materia di programmazione sanitaria".

Visto

- il D.lgs n.502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;
- il DPR 14 gennaio 1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";
- la DGRC 3958 del 7 agosto 2001 "Definizione dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione alla realizzazione e dell'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie delle strutture pubbliche e private e approvazione delle procedure di autorizzazione";
- la DGRC 7301 del 31 dicembre 2001 "Modifiche ed integrazioni alla delibera di Giunta Regionale n°3958 del 7 agosto 2001 contenente la definizione dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione alla realizzazione e dell'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie delle strutture pubbliche e private e approvazione delle procedure di autorizzazione";
- il Regolamento Regionale n. 3 del 31 luglio 2006 "Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure dell'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale";
- il Regolamento Regionale n. 1 del 22 giugno 2007 "Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale";
- la DGRC n.1364 del 30 marzo 2001 – "Principi e criteri direttivi. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis del Dlgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, per l'adozione da parte delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Sanitarie Locali dell'atto aziendale concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'azienda stessa";
- la DGRC n. 1758 del 24 aprile 2002 "Indirizzi Regionali in materia di assunzione del personale del Servizio Sanitario Regionale" che stabilisce l'approvazione dell'atto aziendale con provvedimento giuntale;
- la legge regionale n. 24 del 19 dicembre 2006 "Piano Regionale Ospedaliero per il triennio 2007 - 2009", ove richiamata dalla L.R. 16/2008 ed in particolare nella parte che ha previsto il numero minimo di posti letto per definire una struttura "complessa";
- la DGRC n. 1977 del 16 novembre 2007 "Individuazione di centri di riferimento regionali - istituzione commissione per la verifica";

- l'Intesa della Conferenza Stato, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005 rep. Atti 2271;
- la legge n. 120/07 "Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria";
- Il Decreto del Presidente Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";
- La l. 4 novembre 2005, n. 230, recante nuove disposizioni per i professori ed i ricercatori universitari;

Ritenuto

- che il periodo di sperimentazione di 4 anni previsto dal D.lgs 517/99 si è concluso il _____;
- che l'AOU _____ è classificata nella fascia dei presidi a più elevata complessità.
- che all'azienda ospedaliera universitaria si applica la disciplina prevista dal citato decreto legislativo n. 517/99 in base anche ai risultati della sperimentazione per pervenire al modello unico di azienda ospedaliero – universitaria;
- di dover, pertanto, sottoscrivere un nuovo protocollo di intesa per la disciplina dei rapporti di natura giuridica e finanziaria tra l'Università _____ e la Regione Campania ;
- che l'Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Campania per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilisce che l'affiancamento da parte dei Ministeri alle attività di gestione e programmazione del Servizio sanitario regionale si realizza con le seguenti modalità: "esame e valutazione dei provvedimenti a carattere normativo recanti misure di contenimento della spesa sanitaria; esame dei protocolli per il completamento del processo di aziendalizzazione delle strutture ospedaliero-universitarie e esame e valutazione dei provvedimenti di razionalizzazione della rete ospedaliera [...]";
- che il medesimo Accordo prevede all'art. 3 comma 6 che sono sottoposti a preventiva approvazione dei Ministeri i provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria;
- che, pertanto, lo schema di protocollo di intesa tra Regione ed Università deve essere sottoposto all'esame e alla valutazione della coerenza di quanto in esso previsto con quanto dettato nell'Accordo e nel Piano di rientro citati;
- che la legge regionale 32/94 all'art.16 dispone che la Regione, nell' ambito della programmazione regionale, stipula specifici protocolli d' intesa con le Università della Campania per regolamentare l' apporto delle attività assistenziali osservando il rispetto delle reciproche finalità istituzionali e al comma 4 stabilisce che il Presidente della Giunta Regionale, sulla base di conforme deliberazione della Giunta, stipula con i Rettori i protocolli di intesa, sentita la Commissione Consiliare competente;
- l'art. 13 del Contratto Collettivo Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 18 dicembre 2002, confermato dall'art. 12 del CCQ per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, sottoscritto l'11 giugno 2007, laddove viene stabilita l'appartenenza al comparto universitario del personale dipendente delle università, delle istituzioni universitarie e delle aziende ospedaliere di cui alla lettera a) dell'art. 2 del D.Lgs. 21.12.1999 n. 517;
- l'art. 5, comma 15, del D.lgs. 517/99 che prevede il divieto per l'Università di assumere personale medico o sanitario laureato con compiti esclusivi assistenziali e considerato che tale divieto è connesso all'istituzione della nuova Azienda e non può non avere effetti anche nei confronti dell'assunzione di personale non docente

- il D.P.CM. 24 maggio 2001 recante le Linee guida concernenti i Protocolli di Intesa da stipulare tra Università e Regioni per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università ex art. 1 comma 2 D.lgs. 517/99;
- il vigente Atto Aziendale dell'AOU _____;
- l'art 3, comma 139, della Legge 244 del 24.12.07 (Finanziaria 2008)

Considerato:

- che al termine del quadriennio di sperimentazione i necessari adattamenti previsti dall'art. 2 comma 3 del D.Lgs. 517/99 da definirsi con atto di indirizzo e coordinamento su proposta dei Ministri della Sanità e dell'Università e, ove necessario, con apposito provvedimento legislativo, non sono intervenuti e che, viceversa risulta opportuno tener conto delle problematiche emerse nel corso di tale periodo nel presente atto normativo convenzionale, al fine di conseguire un miglioramento del funzionamento dell'Azienda ed una definizione delle questioni non risolte in merito ai rapporti tra Università ed Azienda;
- che il precedente Protocollo di Intesa, sottoscritto in data _____, è già scaduto il _____;
- che la Regione è pienamente consapevole della necessità istituzionale di dover contribuire in maniera fattiva alle esigenze della Università per una buona formazione di quanti, medici e personale sanitario, saranno chiamati a prestare la propria opera nei diversi settori dell'assistenza sanitaria. In relazione a questo principio, con il presente protocollo di intesa si intende anche favorire la migliore integrazione delle attività di didattica e di ricerca con l'attività assistenziale, per la duplice finalità di concorrere al miglioramento del servizio pubblico di tutela della salute ed alla crescita qualitativa dei processi formativi.

Sentite le OO.SS. competenti

SI CONVIENE

Art. 1

Principi di collaborazione tra Regione e Università

1. La Regione Campania (in prosieguo anche "Regione") e l'Università _____ (in prosieguo anche "Università") si impegnano a realizzare una fattiva collaborazione per l'integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca tra il Servizio Sanitario Regionale (SSR) e la Facoltà di Medicina e Chirurgia perseguendo, negli adempimenti e nelle determinazioni di competenza, la qualità e l'efficienza dell'attività integrata di assistenza, didattica e ricerca, nell'interesse congiunto di tutela della salute della collettività e dei singoli cittadini.
2. L'integrazione delle attività di didattica e di ricerca con l'attività assistenziale ha la duplice finalità di concorrere al miglioramento del servizio pubblico di tutela della salute e alla crescita qualitativa dei processi formativi.
3. La collaborazione si realizza attraverso l'Azienda Ospedaliera Universitaria integrata con il Servizio Sanitario Regionale denominata "Azienda Ospedaliero Universitaria _____" (di seguito anche "AOU" o "Azienda"), che si conforma al modello aziendale unico di cui all'articolo 2, comma 3, del Dlgs. n. 517/1999 e che le parti decidono di adottare in via stabile all'esito dei risultati positivi del periodo di sperimentazione trascorso. L'Azienda concorre sia alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Università che al raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale, attraverso l'efficace e sinergica integrazione delle attività assistenziali con quelle di formazione e ricerca. Di tale peculiare ruolo occorre tener conto in sede

sia di definizione degli obiettivi gestionali a carico del Direttore Generale, sia di definizione dei parametri di valutazione e della relativa metodologia, sia della definizione dei livelli di finanziamento.

4. La Regione e l'Università convengono, inoltre, che qualora nella Azienda non siano disponibili e non siano allocabili specifiche strutture assistenziali essenziali per l'attività didattica, ovvero specifiche strutture di rilevante interesse regionale al fine della complessiva qualificazione della rete di alta specializzazione del Servizio Sanitario Regionale, l'Università e la Regione, nell'ambito e per la durata del presente Protocollo d'Intesa, possono concordare, in conformità alla programmazione sanitaria regionale e subordinatamente alla verifica della compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, l'utilizzazione di altre strutture pubbliche, mediante convenzioni con Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere, secondo uno schema preventivamente approvato dalla Giunta regionale della Campania.

5. Affinché sia assicurata l'inscindibilità tra le funzioni di didattica, ricerca e assistenza che l'Università, attraverso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, deve istituzionalmente svolgere, le parti assicurano:

- a. il rispetto dello stato giuridico del personale universitario docente e ricercatore;
- b. il rispetto dell'autonomia universitaria;
- c. il rispetto, nella programmazione e nello svolgimento delle attività assistenziali dall'azienda, della disciplina e dei provvedimenti regionali in materia sanitaria, compresi tutti vincoli che si impongono alla spesa sanitaria regionale per effetto delle norme vigenti e dei provvedimenti statali concernenti il ripiano del debito in materia sanitaria della Regione Campania;
- d. Riconoscimento economico al personale di cui all'articolo 9.

Art. 2

Parametri per l'individuazione delle attività assistenziali integrate con le funzioni di didattica e di ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia

1. L'Università, per il tramite della Facoltà di Medicina e Chirurgia, provvede all'individuazione delle attività assistenziali necessarie per lo svolgimento delle attività istituzionali di didattica e di ricerca comunicando contestualmente l'elenco delle strutture sedi delle stesse.
2. Le tipologie delle attività assistenziali necessarie, e non vicariabili, alle attività di formazione e ricerca sono definite nell'Atto aziendale, nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 1, comma 2, del Dlgs. n. 517/99, della programmazione sanitaria regionale, dei vincoli di bilancio, e tenendo conto della programmazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università. La Regione e l'Università provvedono ad identificare le attività assistenziali di alta specialità in maniera conforme al Piano Ospedaliero Regionale 2007-2009, così come modificato dalla L.R. 16/2008, da attribuire all'AOU per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale.
3. L'Azienda Ospedaliera Universitaria adotta un modello organizzativo di tipo dipartimentale ad attività integrata (di seguito "DAI"). I dipartimenti, per rispondere sia alle esigenze assistenziali che a quelle della didattica e della ricerca devono, quanto più possibile coincidere con i corrispondenti dipartimenti universitari e devono conformarsi a quanto stabilito dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 517/99.
4. Per il periodo di vigenza del presente Protocollo, i posti letto dell'AOU sono quelli previsti dalla l.r. n. 16/2008. Dei 1100 posti letto assegnati, almeno il 10% deve essere destinato ai ricoveri diurni (DH e DS). Variazioni del numero di posti letto e della tipologia dei dipartimenti, se consentiti dalla legislazione vigente, devono essere concordati tra Regione e Università.
5. La ripartizione del numero complessivo di posti letto, tra posti letto dedicati al ricovero ordinario o al ricovero a ciclo diurno avviene, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del

presente protocollo, con atto del Direttore Generale dell'Azienda, adottato d'intesa con il Rettore dell'Università, in applicazione dei seguenti criteri:

- a. osservanza dei contenuti della L.R. 16/08;
- b. osservanza delle delibere della Giunta regionale della Campania n. 460 del 20/3/07; n. 1853 del 18/10/07 e successive integrazioni; n. 546 del 30/3/07;
- c. osservanza di tutti i vincoli derivanti dalla sottoscrizione, da parte della Regione, dell'Accordo citato in premessa con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze per il rientro dal debito sanitario regionale.

Art. 3

Organizzazione e funzionamento dell'Azienda

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del dlgs. 165/01, l'Azienda Ospedaliera Universitaria _____ integrata con il Servizio Sanitario Regionale è un ente di diritto pubblico, dotato di autonoma personalità giuridica, ed opera secondo modalità organizzative e gestionali determinate dall'Azienda stessa, in analogia alle disposizioni degli articoli 3, 3 bis, 3 ter e 4 del dlgs. 502/92 e successive modificazioni, salve le specifiche disposizioni contenute nel dlgs. 517/99. Ad essa si applicano gli art 8 bis, 8 ter e 8 quater del medesimo decreto legislativo.
2. L'Azienda è classificata nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale.
3. L'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda sono disciplinati con l'atto aziendale di diritto privato di cui all'art. 3 comma 2 del dlgs. 517/99, nel rispetto della sua autonomia giuridica e gestionale e dei principi e dei criteri previsti dalla DGRC 1364/01 e dal dlgs 517/99, in modo da assicurare una coerente integrazione tra l'attività assistenziale, gli obiettivi di programmazione regionale e lo svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nel rispetto dei criteri di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1364/01.
4. Nell'atto aziendale sono individuate le strutture assistenziali che, nel rispetto dei criteri fissati dai commi *d)* ed *e)* dell'art. 1 del dlgs 517/99, consentono l'integrazione tra attività didattica, scientifica e di ricerca e la pianta organica dell'Azienda. L'atto aziendale individua le strutture operative, che partecipano alla costituzione dei DAI, specificandone le soglie operative minime.
5. L'atto aziendale stabilisce il procedimento dell'intesa fra il Direttore Generale dell'AOU ed il Rettore per l'attribuzione e la revoca dell'incarico di direttore di dipartimento ad attività integrata e di responsabile di struttura complessa, tenuto conto delle esigenze formative e di ricerca oltre che di quelle assistenziali.
6. L'atto aziendale è adottato dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore, sentito l'Organo di indirizzo. Nei successivi 15 giorni il Direttore Generale trasmette l'atto aziendale alla Giunta Regionale.
7. L'atto aziendale individua i DAI dotati di autonomia gestionale e le strutture semplici o complesse che li compongono.
8. L'AOU, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo di intesa, con le modalità di cui al comma 6, adegua ove necessario il proprio atto aziendale ai contenuti del presente protocollo nel rispetto dei criteri e dei vincoli fissati dalla normativa regionale vigente.
9. L'AOU acquisisce il preventivo parere obbligatorio del Rettore ed adotta e sottopone alla Regione nei termini previsti dalla normativa vigente, i seguenti atti di gestione:
 - a. piani attuativi locali del piano sanitario regionale;
 - b. piani e programmi pluriennali di investimento;
 - c. il bilancio economico preventivo e il bilancio di esercizio.
10. Il parere del Rettore di cui al comma 9 si intende espresso in senso favorevole qualora non pervenga entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta.
11. Per l'adozione di altri rilevanti atti normativi interni e di gestione che possono incidere sulle attività assistenziali ritenute essenziali ai fini della didattica e della ricerca, l'AOU acquisisce il parere vincolante del Rettore dell'Università, che ne verifica la compatibilità con la

programmazione didattica e scientifica della Facoltà di medicina e chirurgia. Il parere del Rettore si intende acquisito favorevolmente qualora non sia reso nel perentorio termine di sessanta giorni dalla ricezione della relativa richiesta scritta da parte del Direttore Generale dell'AOU.

Art. 4

Dipartimenti ad attività integrata

1. I Dipartimenti ad attività integrata sono costituiti dall'integrazione di discipline assimilabili sia sul piano scientifico che assistenziale. Essi sono formati con la partecipazione di almeno due dirigenti di struttura complessa, dirigenti di strutture dipartimentali semplici, dirigenti di strutture semplici e dirigenti di alta specialità.
2. I DAI sono coordinati dal direttore di dipartimento che ne definisce il funzionamento attraverso uno specifico regolamento adottato dal consiglio di dipartimento.
3. Al dipartimento è assegnato un budget.

Articolo 5

Organi dell' Azienda

1. Gli organi Istituzionali dell'Azienda sono:
 - il Direttore Generale
 - il Collegio Sindacale
 - l'Organo di indirizzo

Articolo 6

Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Presidente della Giunta Regionale, acquisita l'intesa con il Rettore dell'Università, con le modalità e le procedure previste dalla normativa statale (D.Lgs. n. 502/92 e D.Lgs. n. 517/99) e dalla normativa regionale (L.R. n. 32 del 3 novembre 1994).
2. Al Direttore Generale dell'Azienda si applica la disciplina regionale concernente i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, anche per la verifica dei risultati della sua attività. La Regione, inoltre, nella valutazione del Direttore Generale, tiene conto del parere obbligatorio del Rettore e dell'Organo di indirizzo in ordine alla coerenza delle attività assistenziali con quelle didattiche e di ricerca. Il Direttore Generale nella elaborazione del piano attuativo deve tener conto degli indirizzi espressi dall'Organo di indirizzo compatibilmente con i vincoli di bilancio.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è definito con contratto di diritto privato della durata di quattro anni. La carica di Direttore Generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, nonché con le cariche di cui all'art. 3 comma 9 del dlgs 502/92.
4. I criteri di valutazione dell'attività del Direttore Generale vengono preventivamente determinati dal Presidente della Giunta Regionale d'intesa con il Rettore.
5. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina del Direttore Generale, il Presidente della Giunta Regionale d'intesa con il Rettore verifica i risultati aziendali conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma 2 e, sempre d'intesa con il Rettore, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi.
6. Il Direttore Generale nomina il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario ai sensi dell'articolo 3 bis del D.Lgs. 502/02.
7. Il Direttore Generale approva con propria delibera il bilancio di previsione ed il conto economico che sono trasmessi, corredati dai pareri del Collegio sindacale e dell'Organo di indirizzo, al Presidente della Giunta della Regione Campania ed al Rettore dell'Università.
8. Competono altresì al Direttore Generale tutte le funzioni e le attribuzioni di cui agli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. n. 502/92 ed al D.Lgs. n. 517/99, oltre alle eventuali e specifiche attribuzioni previste

dalla normativa regionale in materia, ove compatibili con la disciplina delle Aziende Ospedaliere Universitarie.

9. Il Direttore Generale, acquisita l'intesa con il Rettore, con proprio atto:

- a. individua i professori e i ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso l'AOU, compatibilmente con le esigenze della programmazione aziendale e con quanto stabilito nel presente protocollo di intesa;
- b. nomina i Direttori dei Dipartimenti, scelti tra i Direttori di struttura complessa afferenti agli stessi, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del dlgs n. 517/99;
- c. attribuisce e revoca gli incarichi di direzione di struttura complessa, sentito il Direttore di Dipartimento. I dirigenti di struttura complessa sono scelti tra i professori di ruolo e i ricercatori.
- d. attribuisce gli incarichi di struttura semplice dipartimentale, di struttura semplice, di alta specialità nonché di natura professionale su indicazione del responsabile della struttura complessa di appartenenza;
- e. alloca i professori e i ricercatori universitari ai DAI sulla base del criterio della coerenza fra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento, la specializzazione disciplinare posseduta e la specifica attività del dipartimento

Articolo 7

Il Collegio sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto ai sensi dell'art. 4, comma 3, dlgs 517/99 e svolge le funzioni di cui all'art. 3 ter, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2 del dlgs. n. 502/92.
2. Il Direttore Generale, acquisite le nomine da parte degli Enti di riferimento, insedia con propria deliberazione il Collegio.
3. Il Collegio:
 - a. riferisce almeno semestralmente alla Università ed alla Regione, o su richiesta di queste ultime, sui risultati delle verifiche eseguite, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di grave irregolarità;
 - b. trasmette periodicamente agli stessi e, comunque, con cadenza semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'Azienda.

Articolo 8

Organo di indirizzo

1. L'Organo di indirizzo, nominato con atto del Presidente della Giunta regionale, è composto da cinque membri, di cui quattro designati nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, del DPCM 24/5/01; tra i componenti designati dal Rettore è compreso il Preside della Facoltà di medicina e Chirurgia in quanto membro di diritto; il quinto componente, che assume le funzioni di Presidente dell'Organo di indirizzo, è nominato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Rettore. I requisiti per la nomina di tutti i componenti dell'Organo di indirizzo e i casi di incompatibilità sono quelli stabiliti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 517/99.
2. Il Presidente dell'Organo di Indirizzo lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno.
3. L'Organo di indirizzo esprime parere obbligatorio al Direttore Generale circa la corretta integrazione delle attività di didattica, di ricerca e di assistenza nei DAI al fine di un'efficace programmazione assistenziale.
4. L'Organo di indirizzo, entro il 30 settembre di ogni anno, sentita la Facoltà di Medicina e Chirurgia, esprime parere sul documento programmatico elaborato dal Direttore generale in merito alla coerenza tra l'attività assistenziale e le necessità didattiche e di ricerca. Il Direttore Generale, valutato l'indirizzo, predispone il programma annuale delle attività rendendolo compatibile con il bilancio preventivo e lo trasmette alla Regione non oltre il 30 ottobre.

5. La Regione entro i 40 giorni successivi approva il predetto programma, valutata la sua compatibilità con gli obiettivi della programmazione sanitaria regionale.
6. Il Direttore Generale entro il 15 febbraio invia all'Organo di indirizzo una relazione consuntiva sull'andamento dell'esercizio dell'anno precedente indicando esplicitamente il raggiungimento degli obiettivi espressi nella relazione programmatica. L'Organo di indirizzo nei successivi 15 giorni esprime parere obbligatorio al Direttore Generale sulla coerenza tra obiettivi proposti e risultati raggiunti.
7. Il Direttore Generale trasmette entro il 15 marzo la relazione consuntiva alla Regione con allegato il parere dell'Organo di indirizzo. La Regione approva nei successivi 30 giorni la relazione del Direttore Generale, valutando i risultati della gestione precedente.
8. Il Direttore Generale partecipa ai lavori dell'Organo di indirizzo senza diritto di voto.

Art. 9

Norme in materia di personale

1. Per l'espletamento delle proprie attività istituzionali l'Azienda si avvale:
 - a) del personale universitario docente e ricercatore assegnato alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e che svolge attività assistenziale alla data di sottoscrizione del presente Protocollo, come risultante dai provvedimenti di attribuzione dell'attività assistenziale. L'impegno assistenziale del personale docente e ricercatore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal relativo stato giuridico universitario, viene individuato con Decreto del Rettore;
 - b) del personale tecnico amministrativo collocato nelle fasce AOU - ivi compreso quello appartenente all'ex area socio sanitaria – nonché di quello equiparato alle figure professionali delle aree III e IV del SSN ai sensi dell'art.31 del D.P.R. 761/79, utilizzato anche per le esigenze dell'Azienda alla data di sottoscrizione del presente Protocollo, come risultante dai provvedimenti di attribuzione dell'attività assistenziale.
 - c) degli ex- gettonati;
 - d) degli infermieri comandati cd. "regionali";
 - e) di eventuale altro personale già assunto dall'Azienda a tempo determinato e indeterminato.
2. Alle categorie di personale di cui ai suindicati punti b) e c) si applica l'art. 64 del CCNL del Comparto Università sottoscritto il 16.10.08 e, relativamente al personale equiparato alle figure professionali delle aree III e IV del SSN, l'art.31 del D.P.R. 761/79.
3. Al personale docente e ricercatore, oltre agli emolumenti derivanti dallo stato giuridico universitario a carico del bilancio dello Stato e quindi dell'Università, spetta una retribuzione aggiuntiva complessivamente non inferiore a quanto previsto dall'art. 102, comma 2, del DPR 382/80 e comunque equiparata a quella spettante alle corrispondenti figure del S.S.N., che può individuarsi nei seguenti elementi:
 - a. un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;
 - b. un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale;
 - c. un trattamento aggiuntivo per l'attività assistenziale svolta oltre l'orario settimanale minimo fissato con decreto del rettore e secondo quanto disciplinato dalla normativa contrattuale in vigore per la dirigenza sanitaria del S.S.N.
4. L'Azienda si dota di una propria pianta organica per far fronte alle proprie esigenze di funzionamento. L'Azienda utilizza tutto il personale universitario a disposizione. Per la quota non coperta da personale universitario derivante da cessazioni o da esigenze aggiuntive, la copertura avviene - nei limiti delle disponibilità finanziarie - attraverso il reclutamento di proprio personale secondo la vigente normativa del personale universitario e ferme restando le previsioni di cui all'art. 12 del CCNQ 11 giugno 2007, con oneri a carico del bilancio dell'Azienda.

5. I provvedimenti concernenti lo stato giuridico del personale universitario utilizzato dall'azienda rientrano nelle rispettive competenze del Rettore e del Direttore amministrativo.
6. Con riferimento alle funzioni assistenziali svolte da tutto il personale - universitario o meno - gli aspetti giuridici ed economici inerenti e conseguenti all'organizzazione dell'attività assistenziale - ivi compresa l'applicazione dei CC.CC.NN.LL. del Comparto Sanità-, sono di competenza esclusiva del Direttore Generale che, per queste attività, assume la veste giuridica di Datore di lavoro.
7. In considerazione della specificità dei compiti assistenziali svolti dall'Azienda che risultano essenziali all'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, l'Azienda dovrà provvedere a destinare annualmente nel proprio bilancio, in apposito fondo, risorse atte a garantire l'assunzione di personale per far fronte alle esigenze essenziali di funzionamento anche temporaneo delle strutture; l'ammontare delle stesse e la relativa utilizzazione non è soggetta ad autorizzazione regionale né a vincoli ed è disposta dal Direttore generale su parere della facoltà, previa consultazione con le OO.SS. di categoria; tenuto conto della pianta organica e delle relative carenze. Detto fondo può gravare anche su specifico contributo per finanziamento di ricerche cliniche concordate tra Università e Regione.
8. L'orario di servizio del personale docente e ricercatore, relativo all'attività assistenziale, è stabilito dal Rettore, nel rispetto dello stato giuridico dello stesso personale ed in modo funzionale allo svolgimento dell'attività assistenziale in uno con quella di didattica e di ricerca.
9. Il personale docente e ricercatore già assunto dall'Università per le esigenze dei settori scientifico-disciplinari della Facoltà di Medicina e Chirurgia ha il diritto e l'obbligo di esercitare l'attività assistenziale, salvo giustificata rinuncia da parte dell'interessato da comunicare al Direttore Generale e al Rettore, secondo quanto previsto dal dlgs 517/99 e dalla l. n. 230/05.
10. Per il personale docente e ricercatore assunto dall'Università successivamente alla stipula del Protocollo d'Intesa, l'inserimento nelle funzioni assistenziali avviene con provvedimento del Direttore Generale, acquisito il parere obbligatorio del Rettore, tenuto conto della necessità di assicurare la coerenza con il settore scientifico-disciplinare di appartenenza compatibilmente e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
11. Il Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, affida al personale universitario docente e ricercatore gli incarichi di direzione di struttura complessa e gli altri incarichi previsti dall'art. 5 comma 4 del dlgs 517/99, tenuto conto della qualifica universitaria, delle funzioni assistenziali svolte, del numero dei possibili aventi diritto e dei risultati conseguiti nel biennio precedente valutati dal Nucleo di Valutazione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
12. In mancanza di personale di cui al comma 12, o a seguito di risultati negativi conseguiti dal personale docente e ricercatore, il Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, può affidare le funzioni di direzione di struttura ad altre figure universitarie di cui al comma 1 del presente articolo, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
13. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 5 del dlgs. 517/99, l'attribuzione e la revoca ai professori e ai ricercatori degli incarichi di una struttura è effettuata dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento ad attività integrata, con provvedimento motivato e con successiva comunicazione all'Università.
14. Ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del dlgs. 517/99, il diritto all'esercizio dell'attività assistenziale per i professori e i ricercatori è sospeso nei casi di aspettativa o congedo ai sensi degli articoli 12, 13 e 17 del D.P.R. 382/80 o di rinuncia da parte dell'interessato; le autorizzazioni di cui al predetto articolo 17 sono concesse dal Rettore, previa intesa con il Direttore Generale, per assicurare la compatibilità con l'ordinario esercizio dell'attività assistenziale.
15. I criteri per la graduazione delle funzioni ed il conferimento degli incarichi sono definiti per quanto riguarda il personale di cui al 1° comma lett. b e seguenti del presente articolo dal Direttore Generale con apposito regolamento negoziato con le OO.SS. in sede di contrattazione integrativa; per quanto riguarda il personale docente e ricercatore, i criteri per la graduazione

delle funzioni e del conferimento degli incarichi sono definiti d'intesa con il Rettore.

16. Ai fini di cui ai commi precedenti del presente articolo, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa, il Direttore Generale provvede a confermare o a modificare, d'intesa con il Rettore, per quanto concerne il personale docente e ricercatore la graduazione delle funzioni per la definizione delle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico e della graduazione del trattamento economico aggiuntivo.

Articolo 10

Attività libero professionale intramuraria

1. I professori e i ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia che hanno optato per l'attività assistenziale esclusiva, esercitano l'attività libero professionale intramuraria nel rispetto del regolamento ALPI secondo lo schema approvato con delibera di G.R. n.214/07 con le modalità individuate nel piano ALPI adottato ai sensi della legge 120/07.
2. Con le modalità e la tempistica previste dalla normativa vigente, i professori e i ricercatori universitari possono esercitare l'opzione per l'attività assistenziale esclusiva.
3. I professori e i ricercatori universitari che hanno esercitato l'opzione per l'attività assistenziale esclusiva possono modificare tale scelta solo nei casi previsti dall'art. 5, co. 10, del dlgs 517/99:
 - mutamento di stato giuridico per effetto della nomina in ruolo nelle fasce di professore associato e ordinario a seguito di procedure di valutazione comparativa ai sensi della legge n. 210 del 1998;
 - mutamento del settore scientifico-disciplinare di inquadramento che comporti l'esercizio di una diversa attività assistenziale;
 - trasferimento da diverso ateneo di altra Regione;
 - cessazione dai periodi di congedo e aspettativa di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, nonché di cui all'articolo 17 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, se di durata pari o superiore all'anno.
4. L'esercizio di tale opzione da parte dei professori e i ricercatori universitari in servizio o la nomina in ruolo di nuovo personale in qualità di professori e i ricercatori universitari comporta una revisione del piano ALPI.

Articolo 11

Centri di riferimento

- 1 La Regione valuta le proposte di riconoscimento di attività di eccellenza quali Centri di Riferimento Regionale con le modalità e per il tramite della Commissione istituita con delibera di G.R. n. 1977/07.
2. La Regione, su richiesta del Direttore Generale, valuta anche le proposte di centri di riferimento regionale per particolari patologie ad elevata complessità qualora le strutture proponenti siano dotate di specifici requisiti e rispondano alle esigenze regionali.
3. Il procedimento di valutazione si fonda in linea di principio oltre che su elementi di natura assistenziale, scientifica formativa anche sui seguenti parametri:
 - disponibilità di posti letto dedicati alla patologia/disciplina oggetto del riferimento (ove necessari);
 - disponibilità di adeguati strumenti diagnostici;
 - utilizzo di strumenti gestionali innovativi propri della clinical governance;
 - disponibilità di personale amministrativo per le incombenze correlate al funzionamento del centro;
 - possesso di tutte le risorse necessarie al funzionamento dello stesso.
- 4 L'Università si impegna a sottoporre alle procedure di valutazione anche i Centri di riferimento esistenti qualora richiesto dalla Commissione regionale anche se già riconosciuti.

Art. 12

Collegio di Direzione

1. Il Collegio di Direzione è composto dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo, dai direttori dei dipartimenti. Ad esso si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del dlgs 502/92.

Art. 13

Finanziamento dell'azienda

1. Al sostegno economico-finanziario dell'Azienda Ospedaliera Universitaria concorrono la Regione e l'Università.
2. La Regione finanzia le attività assistenziali dell'A.O.U. nei modi previsti dal dlgs. n. 517/99. Per gli anni 2009-2010-2011 il finanziamento è stabilito in € _____, che ricomprende:
 - a) il valore delle prestazioni di ricovero ospedaliero acuto e non acuto, ordinario, day hospital, day surgery, day service e di specialistica ambulatoriale;
 - b) un finanziamento aggiuntivo pari al 10% del valore delle attività assistenziali di ricovero ospedaliero a ciclo continuo e a ciclo diurno, tenuto conto della specificità dell'AOU e dei più elevati costi sostenuti per effetto delle attività di ricerca e di didattica.
 - c) finanziamenti specifici per le strutture cui afferiscono i Centri riconosciuti quali "di Riferimento Regionale" pari al 20% del valore della produzione "ordinaria" della struttura stessa.
3. Ai fini del riconoscimento alla AOU delle risorse finanziarie stabilite al comma 2, la valorizzazione delle prestazioni di cui alle lettere a), b) e c) viene effettuata applicando le tariffe regionali vigenti per i presidi a più alta complessità.
4. All'AOU sono inoltre trasferite, con le modalità definite nella normativa nazionale e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate con provvedimenti giuntali, le risorse finanziarie indicate nel programma regionale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario, ex art. 20 della Legge 11 marzo 1988 n. 67. La Regione si impegna, inoltre, a riconoscere all'Azienda in caso di trasferimento da parte del Governo centrale di somme aggiuntive sul Fondo Sanitario Nazionale, per rinnovi contrattuali del personale del SSR, un finanziamento proporzionato a quello da assegnare alle altre Aziende Ospedaliere di rilievo nazionale.
5. I programmi assistenziali specificamente richiesti dalla Regione all'AOU saranno finanziati secondo le modalità riportate in appositi accordi aggiuntivi.
6. Finanziamenti per la ricerca clinica saranno determinati in specifici programmi concordati tra Università, Regione e AOU.
7. In relazione all'andamento della produzione, nonché della quota del FSN assegnata alla Regione Campania e dell'aumento del costo dei servizi di funzionamento dell'Azienda, il finanziamento per gli anni 2010-2011 sarà rideterminato annualmente per accordo delle parti, previa verifica delle misure poste in essere dall'Azienda per la riduzione del disavanzo dell'AOU.
8. E' riconosciuto a carico del SSR il disavanzo 2008 dell'Azienda pari a € _____. A fronte di tale impegno, il Direttore Generale, sentita l'Università, dovrà adottare azioni di riorganizzazione, entro il 30 ottobre 2009, tese a garantire rilevanti riduzioni dei costi. Tali misure dovranno essere comunicate alla Regione per l'opportuna valutazione ai sensi della DGRC _____.
9. Per gli anni successivi, il Direttore Generale adotta, sentita la Facoltà di Medicina e Chirurgia per la compatibilità con le attività didattico scientifiche, azioni di riorganizzazione e di contenimento dei costi la cui predisposizione dovrà essere condivisa dall'Università.
10. La spesa sostenuta per i farmaci rientranti nel c.d. "file F" e per i farmaci di fascia H dispensati dall'Azienda ai residenti in Campania per l'uso domiciliare, nonché per quelli eventualmente erogati in applicazione delle delibere della G.R. nn. 4063 e 4064 del 7 Luglio 2001 e

- delle delibere di G.R. nn. 737/06 e 1034/06, sarà rimborsata secondo modalità e procedure regolamentate dagli atti di indirizzo regionale concernenti la compensazione della mobilità interaziendale.
11. I programmi di rilevante interesse regionale, funzionali alla più elevata qualificazione dell'attività assistenziale, sono attuabili solo dai Centri regionali di riferimento riconosciuti dalla Regione. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, d'intesa con il Rettore, è istituito un tavolo permanente, composto da rappresentanti dell'Università, dell'Azienda e della Regione, cui sono demandate la valutazione, la rendicontazione e la proposta alla Regione di liquidazione della parte di finanziamento regionale dei programmi di rilevante interesse regionale e delle attività di cui al comma 2, lettera c). Al finanziamento di tali programmi concorrono la Regione e l'Università.
 12. La Regione eroga in dodici rate mensili il 95% del finanziamento annuale indicato al comma 2, a titolo di acconto. Il conguaglio è erogato sulla base delle prestazioni effettivamente rese e valorizzate con i criteri definiti ai precedenti commi.
 13. L'Università concorre al sostegno economico-finanziario dell'AOU:
 - a. con l'apporto di personale docente e non docente universitario utilizzato presso le strutture dell'Azienda alla data di sottoscrizione del protocollo mediante pagamento degli stipendi riconosciuti nel Fondo di Funzionamento ordinario assegnato annualmente all'Università dal Ministero dell'Università, e con la relativa gestione giuridica fino alla cessazione dal servizio dello stesso personale;
 - b. con la concessione a titolo gratuito per 20 anni dei beni immobili sia demaniali che di proprietà dell'università già destinati in modo prevalente all'attività assistenziale di cui all'allegato elenco, per i quali comunque grava sull'Azienda l'obbligo di manutenzione sia ordinaria che straordinaria e gli interventi connessi all'attuazione della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08);
 - c. con la concessione a titolo gratuito dei beni mobili e attrezzature già utilizzate anche per le attività assistenziali, con obbligo di manutenzione degli stessi beni da parte dell'Azienda.
 14. L'utilizzo dei beni di cui al precedente comma 10, punti 2 e 3 è consentito al personale docente e ricercatore anche ai fini universitari, in considerazione della inscindibilità delle funzioni nonché della originaria provenienza o del titolo di acquisto.
 15. Su tali beni immobili e mobili sono a carico dell'AOU i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compresi quelli di ristrutturazione, come previsto dall'art. 8 comma 4 lett. a) del DLgs 517/99. Qualora si accerti la impossibilità totale di destinazione di detti beni ad attività assistenziale, gli stessi possono rientrare nella piena disponibilità del relativo titolare.
 16. L'Università si impegna ad inviare alla Regione gli elenchi dei beni di cui al comma 10 entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

Art. 14

Compartecipazione della Regione e dell'Università alla gestione dell'azienda

1. La Regione concorre al finanziamento delle attività dell'Azienda con le risorse definite nell'articolo precedente.
2. I risultati positivi di gestione dell'azienda, salvo che per la quota immediatamente destinata al ripiano di eventuali risultati negativi degli anni precedenti in base ai piani di rientro concordati, sono accantonati in un fondo per il finanziamento del rinnovo del parco tecnologico per l'attuazione di programmi di ricerca di interesse assistenziale e di sviluppo della qualità delle prestazioni.
3. In caso di risultati finanziari negativi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10, comma 6, del DPCM 24/5/2001. Risultati negativi di gestione sono causa di decadenza del Direttore Generale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 bis del dlgs. n. 502/92.
4. La Regione e l'Università perseguono l'obiettivo di una gestione efficiente dell'AOU, partecipando alle procedure di monitoraggio della gestione economico-finanziaria e adottando, per

la parte di rispettiva competenza, misure di contenimento dei costi coerenti con le risultanze del monitoraggio.

Art. 15

Flussi informativi

1. L' Azienda è tenuta a fornire le informazioni statistiche sull'attività svolta e sulla mobilità sanitaria, secondo le modalità di rilevazione e trasmissione previste per il Servizio Sanitario dalle specifiche disposizioni nazionali e regionali. In particolare, le modalità di rilevazione da seguire per le prestazioni specialistiche ambulatoriali sono quelle previste dalla D.G.R. n. 377 del 3 febbraio 1998, modificata con delibera di G.R. n. 491/06 a carico dei soggetti erogatori di dette prestazioni.

Art. 16

Norme finali

1. Il Rettore provvede ad adeguare il decreto istitutivo dell'AOU ai contenuti del presente protocollo di intesa entro 20 giorni dalla sottoscrizione.
2. Il presente protocollo ha la durata di tre anni a decorrere dall'esercizio 2009 ed è rinnovabile previo accordo scritto tra le parti.

Il Presidente della Giunta
Regionale della Campania

Il Rettore dell'Università